



ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN. S.G.

RICORSO IN APPELLO

Avverso la sentenza n. 07515/2021 reg. provv. Coll.

emessa nell'ambito del proc. 05680/2011

dal TAR Lazio (sezione prima stralcio)

e contestuale reiterata istanza di ammissione di dvd di prove

NELL'INTERESSE

del Dott. Paolo Ferraro, nato a Roma il 23/07/1955, C.F. FRRPLA55L23H501E, residente in Roma, via Edoardo Jenner n. 30, int. 5, C.A.P. 00151, rappresentato dall'Avv.to Luigi Parenti del Foro di Roma, C.F. PRNLGU61D17H501R, con Studio in Roma, Via Virgilio n. 8, ROMA (RM), PEC luigiparenti@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3728993, come da procura depositata separatamente,

CONTRO

il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente *pro tempore*

E

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

PER LA RIFORMA

della Sentenza n. 07515/2021 REG. PROV. COLL. depositata il 23 giugno 2021 ed emessa nell'ambito del Proc. 05680/2011 dal Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), con la quale è stato respinto il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della delibera del 16.6.2011, prot. P15420/2011, mediante la quale la IV Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, d'ufficio, ha collocato l'odierno appellante in aspettativa per infermità per quattro mesi, con decorrenza immediata e lo ha, altresì collocato fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 16 agosto 2011, ai sensi dell'art. 203 del R.D. n. 12/1941, con richiamo in ruolo il 16 ottobre 2011, con la stessa destinazione e le medesime funzioni; nonché dell'estratto del verbale n. P15420/2011 di protocollo relativo alla seduta del 16 giugno 2011, della IV Commissione CSM e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, con il conseguente annullamento quindi delle fasi successive della procedura

1. PARTE PRIMA. PREMESSA.

La sentenza in epigrafe indicata, pubblicata il 23 giugno 2021 dal TAR Lazio - sede di Roma - Sezione Prima (Stralcio), Pres. Dott.ssa Germana Panzironi, Cons. estensore Dott. Fabrizio D'Alessandri e Cons. Dott.ssa Laura Marzano, limitandosi letteralmente a "gemellare" il filo tenuto dalla delibera ed atti al C.S.M., ha rigettato il ricorso in epigrafe (**all. 1** - sentenza TAR n. 7515/2021) come da dispositivo, senza tener in alcun conto che a supporto dei motivi aggiunti e motivi originari surclassati, veniva ricostruita con un'approfondita analisi e, soprattutto, attraverso prove dirette la integrale artefazione e falsificazione materiale dei fatti, e comunque la erroneità derivata delle valutazioni, invocando un vaglio sintomatico profondo.

Invece, la motivazione risulta stesa in piena adesione allo schema argomentativo e narrazione del C.S.M. 2010-2014, mediante una sequenza logica formale in labile apparenza coerente (in parte *ima* e con vistose slabbrature su cui si tornerà).

Una motivazione, in realtà totalmente incoerente con i fatti, adeguatamente dimostrati e dimostrabili, e già integralmente destrutturati e ristrutturati criticamente.

Il cuore di questa classe riposa nel saper raggirare e gestire la minore intelligenza prospettando l'“*id quod plerumque accidit*” come verità confezionata e sfruttando la percezione piatta del buon senso comune, a danno dell'*intelligere*.

Non è dovere di codesta difesa ricordare che la costruzione, talvolta storicamente prima dommatica e poi normativa, dei vizi sintomatici e più in generale, dell'eccesso di potere, del travisamento dei fatti e dello sviamento di potere, sono il frutto primario dell'esigenza di adesione effettiva al reale: una esigenza insopprimibile, pena ridurre il giudizio amministrativo al ruolo vuoto di mera verifica di apparente coerenza logico formale e di corrispondenza sempre solo logico formale alle fattispecie normative ed amministrative. Ma il già depositato e separato ricorso che ha generato il pendente processo 453/2016, ricorso qui integralmente richiamato sul punto, chiarisce anche questi aspetti (**all. 2** - ricorso in C.d.S. del 2016 con rispettive memorie depositate - **all.ti 3 e 4**).

Detto “*claris verbis*” il presente ricorso, come il ricorso con le relative memorie ed atti pendenti già dinanzi a codesto onorevole C.d.S., denuncia inequivocamente una vera e propria volontà di voler destituire il Dott. Ferraro, solo in parte sapientemente, sia per gli antefatti (2008-2010) che nella procedura impugnata (2011). Né vengono indicate le ragioni, i moventi fase per fase, il fine globale e le finalità passaggio per passaggio, ricostruendo il tutto, attività per attività, fornendo la prova di infondatezza, falsi ideologici o materiali, tassello per tassello, con l'ausilio di prove dirette varie, in parte significativa ricondotte ad apposito DVD. E non vengono certo pretermessi marchiani errori valutativi, indotti e sfruttati, e visioni e visuali ingenuie.

Delle due l'una: o come dimostra l'appellante, dettaglio per dettaglio, dovrà, almeno implicitamente, convenirsi che ci si trova dinanzi ad una precisa volontà di liberarsi dal magistrato romano "migliore" (vedasi ruolo della magistratura dell'epoca depositato in primo grado), e da sempre riconosciuto come di alta qualità professionale, rendimento e soprattutto equilibrio, od occorrerà, comunque, valutare con distacco e terzietà la vicenda della più anomala ed illogica dispensa nella storia della magistratura. Narrare senza analisi critica i contenuti dei passaggi formali della procedura innescata dal - e nel - C.S.M. 2010-2015, e relative delibere, duplicandoli ed allineandoli come motivazione, non è più possibile.

Si reitera, quindi, innanzitutto la istanza di ammissione del citato DVD in questa sede e che, invece, già ammesso nel separato procedimento pendente in appello dinanzi a codesto On.le C.d.S. R.G. 453/2016 (**all. 5** - provvedimento del C.d.S. di ammissione del deposito DVD), è stato respinto dal Giudice collegiale di primo grado (**all. 6** - vedasi la anticipatrice "Ordinanza" n. 1339/2021 del Presidente di sezione di "rigetto del deposito allo stato").

La circostanza, poi, che la sentenza appellata ha anche omesso di considerare che si verte in tema di FATTI NOTORI (e prove rese tutte di pubblico dominio mediante piattaforme in rete <https://www.ilfilodelmagistrato.it> o <https://www.ilfilodelmagistrato.com>) costituisce un mero ammennicolo consequenziale.

Ma per dar conto della gravità della reiezione sul punto in primo grado, si pensi, ad esempio, a tutti i richiami e circostanze di prova rilevanti elencate con i link anche solo nella Replica Finale in primo grado, che si intendono qui tutti integralmente richiamati (**all. 7** - replica finale non curata dal TAR). O si ponga mente all'impianto di analisi, ricostruzione e prove dirette assicurato sul fatto obiettivamente dirimente che non solo esisteva la struttura segreta e setta a basamento militare, colta in flagrante fase operativa dal dottor Ferraro, ma ne

esistevano i collegamenti, così come la violenta copertura apposta successivamente. Questa si radicava proprio nella esigenza di non far emergere la strumentazione che la cordata deviata nella magistratura romana assurta al potere nel 2008, per l'appunto, utilizzò, a non voler considerare le ragioni di segretezza più generali in campo.

Nel 2011 il dott. Paolo Ferraro come poteva farneticare in modo criptico (si allude alla sceneggiata a sua insaputa e senza contraddittorio posta in essere con l'audizione del 9 giugno 2011), se aveva depositato a Perugia il 7 marzo 2011 denuncia con allegato dettagliatissimo memoriale di 100 pagine e riscontri e prove dirette (**all. 8** - memoriale allegato a denuncia a Perugia, già in atti in DVD all'indirizzo B/MEMORIALE.html e sistemi di prove video e audio, a partire dalla pagina indice e, comunque, ancorati a brogliacci con incorporati audio e video audio al link F/B/Brogliacci.html).

E se nel tessuto romano era il migliore magistrato primo nel depositato ruolo di anzianità e merito 2008 tra i romani, accompagnato da perenni pareri non solo di riconoscimento del merito, ma anche di grande equilibrio (ruolo appositamente depositato in primo grado) poteva farneticare?!

Si possono, secondo la esperienza, manifestare presunti disturbi ipostatizzati in persona da sempre sana e giudicata più che equilibrata, alla tarda età di 53 anni, ravvisandosi il disturbo in una denuncia oggettiva, equilibrata e verificabile?! Vi è una precisa preliminare risposta generale negativa, in campo, questa volta secondo l'esperienza comune. E, difatti, sulla denuncia e memoriale tutti hanno taciuto.

Si è di fronte ad una immonda vicenda di mobbing verticale, talvolta puerilmente, ma accuratamente, attuata a copertura, infine, di una globale macchinazione quando la posta in gioco era nascondere il tutto e non scoprire chi vi era dietro a Roma.

Il Dott. Paolo Ferraro ha pagato il prezzo di aver scoperto troppo e di non esser caduto inconsapevole in un ordito, inaspettatamente dissotterrando una dinamica nascosta e da restar segreta, ante litteram. Ma parlano qui le prove dirette.

E, più in generale, che valore hanno, invece, le parole di chi non poteva che essere inconsapevole e disinformato e non posto in grado di valutare tutto o i pettegolezzi costruiti ed orchestrati da un vertice coinvolto, palesemente incompatibili con i dati in atti ed in possesso già allora dei membri del C.S.M. annata 2010-2014?!

Eppure il TAR, ad esempio, riporta pedissequamente la circostanza che il Dott. Ferraro, comunicando con un Aggiunto della Procura, aveva riferito della esistenza (vera) di un gruppo LOTTA COMUNISTA che operava nella Cecchignola e, sempre il TAR, fa propria la apparente, nel più benevolo dei casi, dabbenaggine e mancanza di intelligente comprensione del medesimo: “discorso strano che c’era di mezzo una associazione nazi-maoista” o fa propria la sempre apparente “mancanza di idioma” di altro che dice “discorsi criptici dove si fanno affermazioni, si sostengono tesi, si prospettano fatti che l’interlocutore non riesce a seguire”.

E, quindi, il TAR riporta come attestato reale, dichiarazioni non solo inattendibili, ma al più solo attestanti la disinformazione e/o limitatezza dei dichiaranti non intranei, perché palesemente contraddette da documenti scritti redatti sottoscritti e depositati ad a.g. dal 7 marzo 2011 (denuncia e memoriale citati), già in possesso del C.S.M., possesso certo in atti, ma archiviato con il silenzio, e da supporti di prova diretta da registrazioni ambientali, telefoniche e di conversazioni tra presenti ormai ubiquamente depositate e di pubblico dominio dal maggio 2012.

E la circostanza che la audizione fu disposta mentre il magistrato Paolo Ferraro non fu messo in condizione di sapere, né contraddire, rigettandosi subito dopo

la istanza successiva, appare irrilevante?! Quale cultura del contraddittorio e della giurisdizione giustifica ciò col *nomen* dell'apprezzamento discrezionale?! Definire il *limen* oltre il quale la discrezionalità si è tramutata in arbitrio spetta a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato.

E nella motivazione della sentenza impugnata non traspare alcun cenno circa le approfondite indagini sulla cordata deviata romana in atto da varia autorità, e la congruenza e corrispondenza di quanto contenuto in sei memorie talmente chiare e complete da lasciare senza parole.

E i percorsi incrociati che sono emersi e vanno minacciando e piegando volta per volta o che di recente lambiscono, inutilmente, anche “autorevoli” vertici di organi giudiziari?!

2. PARTE SECONDA: ALCUNE ULTERIORI OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

Vanno segnalate espressamente due prime circostanze di “qualche” significato, se adeguatamente riflettute. Nella motivazione della sentenza viene testualmente e fuori tema riportata, per di più “in modo incompleto”, la letterale dizione conclusiva di perizia successiva e finale dell'ottobre 2012 (separatamente impugnata come falsa ideologicamente anche sulla scorta della prova registrata, diretta trascrizione e consulenza sull'episodio relativo alla parziale soppressione di test, strappati, senza verbalizzare, e che semplicemente rivelavano la assenza di alcun neanche minimo tratto di paranoia. Un fatto di palmare gravità). Ebbene la citazione letterale e lacunosa non poteva esser tratta dagli atti depositati nel procedimento 5680/2011 al TAR che, ovviamente, verteva sul provvedimento di messa coattiva in aspettativa per 4 mesi del giugno 2011 senza diagnosi, sia pur artatamente elaborata, e non conteneva, né poteva contenere, gli atti successivi. E, tantomeno, può esser stata tratta dalla conoscenza pubblica della perizia, non possibile ed

7

impedita dalla riservatezza. *Hic Rodus, hic salta*. Ci permettiamo, ora possibile in sede di Appello, di aggiungere, solo per amore di completezza, la premessa nella dizione finale della perizia finale, ferma restandone la falsità ideologica ampiamente illustrata in separato ricorso e memorie citati, nella quale testualmente si afferma preliminarmente che non sono soddisfatti “i criteri per nessun disturbo di personalità”.

Una seconda, preliminare, considerazione si attaglia al seguente delicato, ed inaspettato, passaggio della motivazione: “Non appaiono d’altra parte irragionevoli le valutazioni effettuate dal C.S.M. che ha dato priorità all’aspetto dei preoccupanti comportamenti anche emersi in sede di audizione”. Deve sottolinearsi che la audizione del Dott. Ferraro, in questa sede ri-allegata (**all. 9**), appare illustrativa di ben altro ed all’epoca il Dott. Ferraro era ancora consapevolmente e brillantemente difeso dal Dott. Luigi De Fichy, poi trovatosi nella necessità di abbandonare tale difesa, e, infine, efficacemente pervenuto poi all’incarico di Procuratore Capo della Repubblica nella Procura di Perugia dal 2016 al 2019. Le parole del Dott. De Fichy sono, a loro volta, chiare e si invita codesto On.le Collegio a verificarle ed approfondirne la valenza.

L’evidenza non merita molti commenti: il TAR non solo si è rifiutato di acquisire tramite DVD, ad esempio, la registrazione tra presenti relativa alla somministrazione di TEST al Dott. Ferraro, e loro parziale distruzione, fatto indicato come di evidente importanza (in F/V/0004ter.mp4), ma ha omesso di considerare la depositata trascrizione della registrazione e soprattutto la consulenza sul fatto redatta dallo psichiatra Marco Vannucci (atti comunque depositati direttamente ed in DVD in F/K/ALL_011_trascrizione_cantelmi.pdf e F/K/ConsulenzarelationedottVannuccisustrappodeitestadoperadeldottCantelmieperizia.pdf). Dal fatto e dalla relazione di consulenza si ricava una gravissima violazione tale da supportare un giudizio senza riserve sulla vera e propria “invenzione della paranoia”.

Si provvede, però, oltre (capitolo quinto) con necessaria puntigliosità, a estrapolare tutti i principali aspetti e passaggi di interesse nella sentenza impugnata e delibera C.S.M. pedissequamente incorporata. La analisi va incastonata sulla corretta interpretazione di ogni elemento: tale interpretazione discende altresì, naturalmente e pianamente, dalla valutazione dei fatti scoperti dal Dott. Ferraro e dalle prove dirette ed indirette prodotte in DVD, estromesso. Come frutto della valutazione del Dott. Ferraro, viene di seguito riportato un quadro di estrema sintesi.

3. PARTE TERZA. BREVE SINTESI STORICA.

La integrale valutazione dei fatti illustrati e dimostrati con logica e prove apprese, conoscibili e vagliabili, costituisce solo un passaggio dovuto in un caso quale quello di specie (vedasi sul punto parte quarta). Ma era doveroso fornire il quadro di insieme integrale che si è rappresentato analiticamente prima nel ricorso e poi progressivamente in ben sei memorie, semplicemente pretermesse, in particolare a partire dalle due memorie del 6 maggio 2020, quella dell'Avv. Rustico prima (**all. 11**) e quella dell'Avv. Parenti (**all. 12**), poi nelle memorie del 5 maggio 2021 (**all. 13**) e del 5 maggio 2021 (**all. 14**), infine con le due identiche repliche all'Avvocatura dello Stato (in data immediatamente successiva - **all. 7** cit.). Il resto e le prove dirette audio e video audio sono nel DVD già ammesso in Consiglio di Stato nel diverso procedimento pendente, DVD del quale si rinnova qui la più volte motivata richiesta di ammissione al deposito ed acquisizione.

Che i fatti dal 2008 in poi siano unitari è l'unica mera consonanza di questo appello con la sentenza TAR pubblicata il 23 giugno 2021: ivi il filo è una immaginaria mancanza di salute del Dott Ferraro. Nella realtà il filo è la dimostrata scoperta di una articolata macchinazione a più stadi avviata infiltrando attivamente la donna della Cecchignola, *honey trap* militare e in

9

ambito militare trattata. Un film non fantascientifico, ma verista e “scomodo” scandito da una mole impressionante di prove dirette. Quando il Dott. Paolo Ferraro apprese, mediante registrazioni ambientali protrattesi per una settimana, e poste in essere dopo l'ultima richiesta di aiuto del piccolo figlio della donna, non ebbe scelta. Era suo dovere denunciare tutto fornendo le prove che sono talmente sconcertanti da lasciare basiti. Quando si rese conto che tutto veniva seppellito e delle violente e minacciose reazioni che scandivano il suo approfondire e la sua comprensione, non ebbe nuovamente scelta, avendo capito quello che era nel retroscena e la sua importanza istituzionale, e stava nel maggio 2009 preparando una prima, abbandonata, denuncia alla Procura di Perugia. Il suo lavoro fu forzatamente “interrotto” dopo varie minacce, semplicemente organizzandogli un blitz perfettamente congeniato e realizzato.

Nel capitolo due e tre del Memoriale, più volte citato, viene dettagliatamente riferita la organizzazione ed esecuzione della operazione illecita, priva di alcun requisito formale e sostanziale di legalità ed i particolari illuminanti che la circondavano. Nel capitolo primo viene esattamente ricostruito tutto negli eventi principali sino al novembre 2008 con costante rinvio ai riscontri e prove dirette ed indirette.

Un magistrato di Cassazione sottoposto ad una attività coercitiva illegale nel maggio 2009, per aver compreso troppo e perché occorreva occultare tutto: un fatto di tale gravità da coinvolgere potenzialmente istituzioni ed altro.

Erano gli anni dal 2008 in poi della ascesa della cordata deviata romana, svelati dalle indagini della Procura di Perugia poi concretizzatesi dal 2018 in poi.

Sopravvissuto grazie alla sua intelligenza al tentativo iniziale di distruzione, anche considerato che gli stessi TEST del maggio del 2009 (ancora in atti) svelavano solo un perfetto stato di salute psicologica, il Dott. Ferraro giunse sino al 2010 e ben due tentativi falliti di avvio o di procedura di dispensa si

sconstrarono contro la sola evidenza che conta ovvero che avverso la circostanza pacifica che era tra i migliori, se non il primo, e che persino la pista istituzionale apparve impraticabile sulla scorta della parziale verità che era comunque emersa dinanzi al diverso C.S.M. 2005-2010. E ciò nonostante che con la struttura medica in cui fu fatta confluire la operazione illegale del maggio 2009 avesse in parte “collaborato” anziché ribellarsi/contrapporsi ad essa. Persino la diagnosi di eccitazione reattiva (si tratterebbe in tesi di un mero stato transitorio e reattivo ad eventi reali, perfettamente paragonabile all'euforia urlante scaturita dal goal della propria squadra) fu dunque infondata, sufficiente ad intimidire, ma non adeguata ad eliminare il testimone dei testimoni.

Quando il Dott. Paolo Ferraro decise di riprendere in mano la denuncia e il Memoriale sui fatti, avendo ben inteso che dietro si nascondeva un impianto di potere nascosto che scalava i gangli della magistratura e le sue connessioni “esterne”, iniziarono precise e gravissime minacce concrete elencate negli articoli ricostruttivi (sempre nel DVD, e comunque citati ed indicati in memorie e segnatamente memoria di replica finale). Tre mesi dopo aver depositato la denuncia con Memoriale a Perugia il 16 giugno 2011 scattò la messa coattiva in aspettativa, che giocava su un filo architettato ed imbastito come in dettaglio indicato nella parte seconda e quinta di questo ricorso.

Il resto e le rappresaglie subite, su svariati piani e sino al 2019, interrotte infine perché troppo rischiose in pendenza di indagini su vari fronti, è per così dire storia e cronaca dettagliata nei minuti particolari, resa ormai di pubblico dominio.

Negli anni dal 2011 al 2018 il Dott. Paolo Ferraro ha completato un progettato complesso piano di formazione ed informazione “a domicilio” delle sacche di legalità delle istituzioni e segnatamente della magistratura, inviando analisi e addirittura prove dirette audio e video audio dirette compresse. E lo ha fatto a tutela delle istituzioni, vista la sua analisi sulla deviazione e strategia in atto,

nell'interno della magistratura, alla cui individuazione era arrivato con sette od otto anni di anticipo rispetto alle recenti notorie indagini (si vedano i richiami in **all. 11** cit.).

Le attuali indagini incrociate e su vari fronti hanno avuto contezza diretta della piattaforma e tra il 2019-2021 il sacrificio del Dott. Ferraro che, mentre si difendeva accerchiato su vari fronti, ha lavorato dodici ore al giorno per dieci anni, è giunto al suo scopo istituzionale.

Tutto ciò non è “la versione” del Dott. Ferraro, né la “sua verità”: è la ricostruzione reale, dettagliata e verificabile dei fatti.

Resterebbe solo da spiegare come si siano realizzate le condizioni di un mobbing illecito e distruttivo fatto condividere proprio intorno alla figura del primo in graduatoria di merito ed anzianità (per intenderci, ad esempio, sopra di 33 posti rispetto al dott. Michele Prestipino, la cui nomina a Procuratore di Roma è stata di recente dichiarata illegittima da codesto autorevole organo) e spiegare perché ciò sia accaduto al Dott. Ferraro già nel 2008, e come mai ciò sia stato posto in essere con investimento in realtà e strumenti professionali a loro modo sofisticati e non ordinari.

La risposta sta nel parere inerente la professionalità del Dott. Ferraro, depositato, e nella profonda natura degli appartenenti alla cordata deviata romana, nella esatta cronologizzazione di quello che è avvenuto, e, infine, nella valutazione della posta in gioco.

Ma dovendo capire ancor meglio in dettaglio, la risposta la si trova nel DVD in B/DIDASCALIA.

Il Dott. Paolo Ferraro ha la “colpa” di avere avuto subito dal 2009, per “merito” della cordata deviata romana, la visione globale e più profonda di ciò che stava accadendo nella magistratura, e di ciò che è poi emerso ed è ancora in affioramento grazie alle indagini incrociate sempre della magistratura.

E nonostante tutto ha avuto, e continua ad avere, completa fiducia nelle istituzioni e fede nei principi di legalità costituzionale, sapendo bene che quanto avvenuto, in varie forme anche minori e non paragonabili alla vicenda che fa da basamento a questo processo, è stato patito direttamente, od indirettamente, arricchendo la sensibilità superiore che nasce dalla esperienza. Per chi non l'ha avuta basta riviverla ascoltandola in audio e video audio: la mera narrazione e ricostruzione, pur secondo logica, può non essere sufficiente dinanzi al pregiudizio di "inverosimiglianza", di sapore medievale, anche se utilizzato strumentalmente.

Onde fissare gli unici veri punti fermi che aveva il C.S.M. dinanzi a sé nel giugno 2011 ed il Consigliere estensore della sentenza TAR nel giugno 2021, è d'uopo indicare - e ri-allegare - tutte le certificazioni e le relazioni prodotte dal Dott. Paolo Ferraro nella fase della procedura di interesse e nuovamente il parere sulla sua carriera professionale che è stato addirittura fatto proprio dal C.S.M. nel 2012: un "inappuntabile eccellente, inetto" (**all. 16**).

Si conclude questa parte con una prima osservazione.

Se ad un giudice collegiale si denuncia *ab imis* una trama dolosa con prove dirette evidenti, denuncia che travolge ogni pezzettino e che è testimoniata e contestualizzata, è dato nel nostro ordinamento far finta di nulla ricadendo nello snocciolare l'apparenza di una simulata coerenza debole e solo formale tra falsi architettati e superficiali osservazioni spesso inconsapevoli?! E se persino la discrezionalità tecnica è travolta dalla prova diretta di falso materiale ed ideologico?! E se la "ricaduta" del Dott. Ferraro era piuttosto la denuncia provata dei fatti ed orditi a monte ed a valle, denuncia intenzionalmente diretta a tutela del sistema giudiziario stesso?! E se proprio questo ultimo aspetto è ciò che è emerso nelle indagini incrociate della magistratura tra il 2018 ed oggi?!

Una ulteriore riflessione. In questa, a suo modo, drammatica vicenda, spicca l'utilizzo ovunque dell'argomento pseudo valutativo della "inverosimiglianza" tarata sul concetto astratto del ciò che può apparire *prima facie* aderente ad una percezione astratta del vero. Un clamoroso (solo strumentale) ritorno all'epoca medievale pre-galileiana: non deve dimostrarsi e non può essere che la terra giri intorno al sole, perché appare ed è verosimile che il sole gira intorno alla terra, secondo le scritture centro dell'universo. Ebbene il concetto di vero, veridico e verosimile va in epoca moderna, invece, ancorato alla obiettiva e scientifica, concreta ed approfondita valutazione dei fatti reali appresi e valutati in modo verificabile. Alla "verità" costruita su assiomi intangibili non può darsi alcuno spazio. A codesto Ecc.mo C.d.S. è affidato (immaginificamente) anche il compito di rimettere il sole al suo posto, sole che hanno tentato per un decennio di far ruotare ellitticamente confondendo, manipolando e artificialmente prospettando.

Una "relativa" verità è, invece, agevolmente valutabile, anche con gli strumenti migliori e più profondi del processo amministrativo, non facendo più girare il sole intorno alla cordata deviata romana (vedasi nel separato ricorso a codesto Ecc.mo C.d.S. - **all. 2** cit. la parte dedicata agli strumenti giuridico processuali a disposizione, secondo la migliore giurisprudenza).

4. PARTE QUARTA. L'ECESSO DI POTERE CHE IMBIBE LA FASE PROCEDURALE ED I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.

Prima di passare alla necessaria disamina concreta, si rammenta, ancora una volta, che l'eccesso di potere dal punto di vista generale è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, quali, a titolo esemplificativo, la correttezza, la buona fede o la diligenza.

L'eccesso di potere, definito in dottrina come la scorrettezza in una scelta discrezionale, ovvero come il vizio dell'atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere, ovvero come deviazione da principi generali, quali la correttezza, la buona fede e la diligenza, nonostante l'inquadramento normativo e dommatico tradizionale lo incardini per ragioni "storiche" come vizio di legittimità dell'atto amministrativo, costituisce secondo i più vicini sviluppi teorici e comunque secondo l'evoluzione della giurisprudenza di codesto autorevole Consiglio di Stato, un vizio della funzione: attiene cioè al modo di esercizio del potere, al dinamico "disviticchiarsi" del potere nel suo farsi atto.

Il vaglio sintomatico dell'eccesso di potere presuppone poi che si verta come nel caso di specie, in materia di attività discrezionale e di atto amministrativo non vincolato, sebbene conforme alla legge, per tipo e contenuto. E questo è proprio il caso in esame ed ogni dibattito a riguardo è inutile.

Ma in primo grado, come da motivi aggiunti, si verteva innanzitutto ed in progressione in tema di:

- 1) travisamento ed erronea valutazione dei fatti; in assunto basandosi il provvedimento sul presupposto di fatti erroneamente valutati o falsi o "falsificati" (ovvero ad arte prospettati alterandone, ed addirittura invertendone, la genuina natura al fine di ottenere il risultato perseguito);
- 2) indici di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto; "anche" sussunti dal mancato corretto inquadramento complessivo dei reali presupposti o dalla valutazione concreta dagli elementi di cui al punto 1 o da precedente difforme riguardante o meno il medesimo soggetto, previo corretto inquadramento delle circostanze e fatti;
- 3) sviamento del potere; potere in concreto piegato dal vero fine (quello di preservare il corretto funzionamento dell'esercizio della attività giudiziaria pregiudicabile dall'espletamento delle funzioni ad opera di un magistrato

provvisoriamente inadeguato e comunque inetto) a ben diversi fini (delegittimare ed azzittire un magistrato eliminandolo infine dall'ordinamento giudiziario). Fini ben diversi, in assunto anche contrapposti alla squisita natura delle funzioni di garanzia del C.S.M. quale organo di rilevanza costituzionale (e tra l'altro in violazione delle garanzie costituzionali di inamovibilità dei magistrati). A voler esser ancora più precisi va ricordato al Collegio che il giorno immediatamente successivo alla notifica della impugnata delibera di imposizione della aspettativa coattiva venne letteralmente subito smantellato l'ufficio del Dott. Ferraro, immediatamente portati via e riassegnati tutti i fascicoli di indagini, tra cui quello denominato OPERACION PUERTO (vedasi in DVD B/DIDASCALIA.html e B/CARTHAGO_DELEND_EST.html).

Riprendendo il filo va ora considerato che solo poi emergevano gli snodi di illegittimità enucleati sotto il profilo della sostanziale violazione dei diritti di difesa del Dott. Ferraro, sempre approfonditi nei motivi aggiunti.

Infine “sopravvivevano” per la parte correlata i fatti e motivi introdotti inizialmente, per così dire convogliati dallo sviluppo processuale a supporto della corposa porzione che integra, direttamente o indirettamente, i motivi aggiunti in punto di vizi sintomatici dell'eccesso di potere, assumendo, cioè, una innovata valenza.

Ebbene che cosa ha fatto il TAR?! Ha riportato pedissequamente la intera impronta motivazionale del C.S.M. mediante una letterale opera di trascrizione, trincerandosi dietro alla relativa, apparente, coerenza (solo parziale formale ed) interna della delibera principale impugnata, che si fonda in realtà su falsi, omesse valutazioni e fantasiose ricostruzioni basate su indicazioni orali al meno “impressionistiche” non attendibili e contraddittorie, o sulla non valutazione della contraddittorietà obiettiva con gli elementi precedenti (2010) e successivi (delibera di promozione del Dott. Ferraro con parere lusinghiero (2012). Ed il TAR si è protetto anche dietro alla *ancient* impronta processuale

del ricorso introduttivo, nonostante questa fosse stata, nella sua formalità, visibilmente ripudiata o surclassata sin dal 2018 (vedasi la stessa istanza di ripescaggio in atti) con l'ingresso di una nuova duplice difesa.

Togliere, infine, alla mole dei motivi e valutazioni e fatti aggiunti, il loro necessario supporto di prova (rigetto del deposito del DVD di prove) è stato mettere la ciliegina sulla torta.

In una procedura che platealmente è parte dall'assioma falso e negazionista dei fatti tutti denunciati dal Dott. Ferraro (assioma *ex professo* ripetuto più volte, dando del visionario al magistrato Ferraro), la dettagliata prova diretta e corposa che siano tutti veri e comunque vagliabili e reali, e che la loro scoperta fosse la unica vera causa della rappresaglia patita a più stadi, come fa a non essere ritenuta rilevante sotto molteplici profili di rilievo sintomatico che consentono una reale valutazione critica proprio di atti ed attività della procedura?!

Anche sotto questo aspetto è affidato a codesto autorevole Consiglio di Stato il compito di conservare lo spirito e la sostanza di una giurisprudenza che ha elaborato categorie necessarie a poter penetrare la azione amministrativa, sollevandone i veli formali.

5. PARTE QUINTA. LE CENSURE ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA E LA ILLEGITTIMITA' ED I VIZI SINTOMATICI NEGLI ATTI E NELLA PROCEDURA IMPUGNATI.

In condizioni normali si sarebbe potuto procedere ad una partita considerazione della illegittimità e vizi dei (due) provvedimenti impugnati e procedura, e poi alla enucleazione distinta delle censure alle motivazioni della sentenza di primo grado. In questo caso non è dato distinguere tra i due aspetti, vista la integrale “fusione” della sentenza con i passaggi degli atti e della

procedura impugnati, eccezion fatta per alcune ulteriori omissioni valutative processualmente rilevanti.

Si procede, ora, in estrema sintesi alla enucleazione critica dei passaggi valutativi ed argomentativi nella procedura e nelle delibere impugnate nonché nella motivazione della sentenza appellata, ad estrapolazione degli indizi sintomatici dell'eccesso di potere.

A. La sentenza cita la “lettera” di impulso alla attivazione della prima procedura ex art. 3 L. GUAR. del 2010, non curando che una identica lettera fatta pervenire nel giugno 2009 sempre al C.S.M. consiliatura 2005-2010, era stata archiviata *de plano* dall'Ufficio di Presidenza “non ravvisandosi fatti od estremi di interesse dal C.S.M.”. Ovviamente al TAR è stato prodotto tutto, ed il TAR ha agli atti, ignorata, anche la separata ulteriore diversa istanza del Dott. Ferraro di integrale rivisitazione della stessa procedura 2010 pur conclusa con archiviazione favorevole, che si invita codesto Ecc.mo C.d.S. a vagliare con la connaturata attenzione (**all. 10**). Una istanza motivata dell'11 marzo 2011, di oltre tre mesi antecedente alla delibera di forzosa messa in aspettativa del Dott. Ferraro, che la dice lunga sullo “scontro in atto”, mentre è pacifico (ed il TAR omette anche solo di indicare) che la delibera di dispensa oggi impugnata è di c.a. tre mesi successiva altresì alla denuncia con Memoriale e prove dirette depositata a Perugia il 7 marzo 2011).

Dedurne che la delibera coattiva poi emessa sia stata sollecitata in silenziosa reazione alla denuncia con prove ed alla coeva istanza di totale “rivisitazione” che intendeva rimettere in discussione persino la archiviazione favorevole, tentando di far emergere tutta la verità con prove, è mero frutto di logica consequenziale.

E richiamare, invece, nella motivazione della sentenza oggi impugnata il provvedimento (opposto e reclamato) di esonero dai turni esterni subito dal Dott. Ferraro sempre nella primavera del 2011, provvedimento emesso dal

medesimo autore della lettera, ha valenza di controprova dell'ordito, di manifestazione di ansia immotivata o peggio?! Qui siamo alla grave indicazione di un Procuratore che fornisce un supporto immotivato enfaticamente mentre l'audizione, chiarissima, del Dott. Ferraro e del Dott. De Fichy del 28 maggio 2011 aveva, provvisoriamente, congelato la IV commissione del C.S.M., in attesa di "organizzare" le audizioni del 9 giugno 2011. E l'uno e le altre, è di sufficiente evidenza, per agevolare l'aggiramento dello scoglio delle 7 certificazioni e relazioni sullo stato di perfetta salute del Dott. Ferraro. Ma nel caso che ci vede interessati addirittura Giovanni Ferrara, Procuratore all'epoca, evoca/invoca lo schema del sospetto agito strumentalmente e degli indizi (inesistenti) che corroboreranno un superiore giudizio amministrativo poi artificialmente costruito, in necessaria sostituzione del giudizio medico assente. La fretta faceva da guida e solo dopo interviene il deposito di una perizia di Tonino Cantelmi di cui è stata fornita la prova diretta del falso per parziale soppressione di TEST e di falso ideologico. Una triste e grave vicenda, per le istituzioni, macchiate.

Tornando alla indicata nota reiterata inviata la prima volta nel Giugno 2009, essa venne, quindi, re-inviata per una seconda volta nel 2010 al C.S.M. 2005-2010 dal Dott. Giovanni Ferrara (ed è ragionevole arguire che il rilancio aveva nuove orecchie preavvertite). Ovviamente il TAR non ha vagliato la denuncia e Memoriale in atti sul ruolo da questi assunto nei precedenti fatti del 2009 né ha inteso anche solo nominare la dettagliata ricostruzione fornita in Memorie con allegata prova diretta audio che dimostrava, a riguardo, anche un vero e proprio specifico trucco imbastito (in estromesso DVD F/V/0000H_102.html e video collegato F/V/0000H_102.mp4). In buona sostanza un escamotage artificiale per indurre a pensare che il Dott. Giovanni Ferrara era venuto a casuale conoscenza dei fatti del 23 maggio 2009, denunciati invece a Perugia in quanto "sequestro di persona organizzato". Il punto è analiticamente

approfondito nella Memoria al TAR dell'Avv. Rustico in data 6 maggio 2020. (cfr. **all. 11**, pagg. 7-8).

Come, da chi e perché non emerge solo sulla testimonianza diretta del Dott. Ferraro, che pure ha riferito in varie occasioni, tra l'altro, di aver nella primavera del 2011 casualmente ascoltato, non visto, persino una inequivoca telefonata di Stefano Pesci, all'interno della stanza della moglie Nunzia D'Elia limitrofa ad ascensore utilizzato, nella quale “ordinava” od intimava di procedere: “TSO o lo fate voi o lo facciamo noi”... E le minacce e pressioni gravi, dirette e pesanti, incompatibili con i rapporti tra colleghi in un ufficio giudiziario, pervenute tra il 2009 e 2012 dal Dott. Giovanni Ferrara e da Nello Rossi e da Stefano Pesci, tutte denunciate dal dott. Ferraro, dove le mettiamo?! (c.f.r. in DVD F/K/BEN_OLTRE_I_MAGISTRATI_MASSONI.html B/GD/il-vaso-di-pandora-le-minacce-dellallora-procuratore-di-roma-giovanni-ferraro-il-ruolo-di-luigi-cancrini-un-marzo-2011-da-non-dimenticare/index.html e in particolare si ascolti e valuti

F/VALL/INTERVISTA_PAOLOFERRARO_PARTE_1_RICOSTRUZIONE_GLOBALE.mp4 nella parte finale).

B. Negli stessi passi della motivazione la sentenza TAR allude ad una denuncia della *honey trap* della Cecchignola, depositata il 9 giugno del 2009, a sua volta indicata nella summenzionata nota al C.S.M. Si trattava di una capziosa denuncia infondata per stalking, allora 2009 immediatamente archiviata dalla Procura di Perugia. A cosa servisse, non certo sul piano penale, e da chi o cosa fosse suscitata può essere spiegato proprio dalla lettera che la ha utilizzata come notizia, mentre la analisi concreta mediante prove dirette degli antefatti con il ruolo della *honey trap* militare Sabrina R. scopre il siparietto. Ma ovviamente un intero DVD, necessario anche per l'apprezzamento univoco del contesto e degli antefatti, e contenente prove che

consentono anche di correttamente interpretare e contestualizzare fatti e documenti, è stato “respinto” in primo grado.

C. Il TAR in motivazione cita la prima denuncia depositata nel novembre 2008 a tutela altrui dal Dott. Ferraro, ma omette la denuncia fondamentale con Memoriale e prove del 7 marzo 2011 (che è in tutti gli atti) e riporta pedissequamente il disegno caricaturale in procedura e delibera di “un visionario che aveva perso la testa per ragioni sentimentali”. Fu questa una ignobile finzione. Il Dott. Ferraro aveva denunciato una *honey trap* militare ed una macchinazione fornendo ogni prova diretta possibile e le prove sono non solo pubbliche, ma di pubblico dominio e tutte anche nel DVD, in chiara evidenza.

Le memorie depositate e il DVD ricostruiscono poi ogni fase e frammento delle vicende a monte (necessarie per la comprensione persino di documenti, come detto), a partire tra il novembre 2006 ed il giugno 2007 dal ruolo assolto, da uno dei magistrati coinvolti nel marchingegno (Dott. Roberto Amorosi), di ponte-traghetto del Dott. Ferraro alla donna della Cecchignola, ed a partire dal ruolo di supervisore del magistrato dal nome Luca, arcinoto. Che all'epoca dell'ascesa della nota cordata romana, Palamara lavorasse a strettissimo contatto ed in intima condivisione con Giuseppe Cascini e Stefano Pesci è poi fatto notorio e pacifico (vedasi in DVD

B/IL_VENUSIANO_VESUVIANO_PESCI_PALAMARA_eTUTTIGLIALTRI.html F/V/DOSSIER_2.html ma si ascolti in particolare F/V/110.mp4).

D. Sempre nella motivazione del TAR viene citata una lettera del 2010 (in effetti allora sottoscritta dal Dott. Ferraro, sotto attacco ed intimidito), ma ci si “dimentica” di riportare che poi in quarta commissione il 17 maggio del 2011 egli non solo spiegò di non averla scritta lui, ma anche che la stessa gli era stata “sottoposta” dal magistrato Nello Rossi, e sempre in quarta commissione il Dott. Ferraro aveva depositato la mail indirizzatagli con allegata lettera

formato word “da sottoscrivere”, e con la prova della trasmissione (prova inconfutabile depositata come da verbale in atti, prodotto anche da questa difesa) (**all. 9** cit.). È necessario aggiungere altro per capire?!

Si legga anche la istanza in atti di rivisitazione della prima procedura 2010, pur conclusa con archiviazione, introdotta dal Dott. Ferraro prima dell'avvio della seconda procedura di dispensa.

E. Il TAR, così come la delibera impugnata, cita una relazione redatta da Uff. di p.g (in realtà mal valutato amico personale del Dott. Ferraro). Ed ancora il TAR si dimentica di vagliare le chiare, dettagliate ed analitiche spiegazioni fornite a riguardo in Memoria conclusiva-Replica, già integralmente richiamata (**all. 7**), e qui riportata con specifico riferimento al contenuto del punto c): “uno scritto redatto da un militare che in realtà aveva chiacchierato con il Dott. Ferraro privatamente ed in (mal valutata) antecedente relazione amicale, e che scrive cose, quelle sì “criptiche”, con linguaggio ed aggettivazioni incompatibili con cultura, lucidità intellettuale e linguaggio del Dott. Ferraro, e soprattutto col memoriale citato: il vero dato oggettivo da sempre agli atti, ma permanentemente occultato (e, anche sul punto, vedasi quanto scritto in link B/MEMORIALE.html in DVD). Ma depurando integralmente questo scritto confutato in vari passaggi, esso sia pure in modo smaccatamente caricaturale (quindi infedele, e comunque diversamente finalizzato *ex post*), non fa che narrare in modo, si ribadisce, forzatamente deformato e colorito, un pezzo dei fatti denunciati dal Dott. Ferraro: la scoperta di una psico-setta militare e delle loro attività, nel contesto e collegamenti, tutto ad oggi ormai dettagliato e, da ultimo, in quattro memorie e atti dinanzi al TAR e altrettanti atti dinanzi al Consiglio di Stato”.

Ma esiste sempre la piattaforma www.ilfilodelmagistrato.it , ed il DVD con prove inconfutabili sui fatti della Cecchignola, quartiere militare dove inconsapevole

era stato fatto immettere il Dott. Ferraro, sapientemente convogliato utilizzando la *honey trap*.

F. Tornando alla elencazione nella motivazione della delibera impugnata ed in pedissequa motivazione della sentenza, delle asserzioni *ad hoc* estrapolate, da parte solo di alcuni magistrati fatti evidentemente convocare dal coinvolto Procuratore Giovanni Ferrara, all'insaputa del Dott. Ferraro, va sottolineato che qualsiasi contraddittorio reclamato ad alta voce e per scritto è stato negato dalla IV Commissione del C.S.M. Lo spettacolo triste di magistrati che non capivano frasi in realtà chiare o simulavano ciò, confrontato con il Memoriale, già agli atti ed all'attenzione dei membri del C.S.M. 2010-2014, lascia una drammatica ombra definitiva su tutto l'archetipo evocato e sulla sua architettura.

Basta leggere con attenzione tutto il verbale di audizioni in atti e restituire il senso delle asserzioni, (generico, inattendibile, ininfluyente e contraddittorio o addirittura "favorevole"), vagliando così la anche portata e valenza della estrapolazione e decontestualizzazione di singole frasi.

E si domanda, ma la frase riportata dell'Aggiunto Capaldo "diverse volte negli ultimi due mesi il Dott. Ferraro nel corso di alcune conversazioni dava il senso di non capire esattamente la situazione in cui si trovava o di non tenerne conto più" che valenza ha, nel contesto delle indicate dichiarazioni?! Il Dott. Ferraro non teneva più in conto la situazione in cui era stato posto e aveva scelto di far uscire fuori fatti e prove che disegnavano quanto poi emerso e in emersione dalle indagini della Procura di Perugia. Era da sempre abituato a scambiare valutazioni ed informazioni come magistrato impegnato. Un comportamento ed una scelta divenuti a rischio nell'ambiente mutato in accelerazione dal 2004 in poi (si ascolti

F/VALL/INTERVISTA_PAOLOFERRARO_PARTE_1_RICOSTRUZIONE_GLOBALE.html, ambiente "ingenuamente" ignorato o sottovalutato dal Dott.

Ferraro, ma si è trattato di una scelta coerente con i principi di rigore e fedele adesione alla legalità del magistrato. Altri si sarebbero ritirati in buon ordine attraverso la via di uscita indicata, accettando poi offerte/affiliazioni, che pure furono implicitamente prospettate tra l'ottobre ed i primi del dicembre 2010. Senza dubbio. Il magistrato Ferraro invece scelse di fare, come ha fatto, “quasi più dell'umanamente possibile solo perché quel che ha fatto e le ragioni del suo ingresso nella magistratura italiana si sovrappongono millimetricamente”. E si può dubitare che le frasi “selettivamente” estrapolate *ad hoc*, nella delibera dei membri della IV commissione del C.S.M. 2010-2014 e semplicemente copiate nella motivazione della sentenza impugnata, quelle perlomeno provenienti dal più stretto entourage, e quelle decontestualizzate siano il frutto di una situazione “etero gestita”?! Bastava aver ascoltato allora in audizione il Dott. Ferraro od ascoltare oggi il magistrato Dott. Ferraro solo per un minuto per capire chi sia e di che pasta sia fatto, magari comparandolo ai dichiaranti insipienti. Ma basta leggere con maggiore e fedele attenzione le prodotte dichiarazioni dell'Aggiunto con delega ai reati contro lo stato Pietro Saviotti, che disse ed anzi si sbilanciò invocando/presagendo (ben informato) che tutto si sarebbe “dovuto” chiudere, in un duetto illuminante con noto consigliere laico del CSM che infine lo incalzava. Oppure basterebbe leggere integralmente le dichiarazioni almeno sufficientemente equilibrate dell'aggiunto Laviani, oppure rileggere meglio le contraddittorie dichiarazioni della Dott.sa Monteleone, che dette solo alla fine giudizio negativo su ciò che non poteva aver apprezzato e conosciuto non avendo ascoltato e vagliato prove dirette, ma solo parole “introduttive” del Dott. Ferraro. E cosa direbbe oggi o negli anni precedenti, in ipotetica buona fede, venuta a conoscenza della piattaforma di prove?!

Ben altra è piuttosto la narrazione del coinvolto Nello Rossi, che colora con una raffinata ipocrisia, di rosa sentimentale una articolata denuncia su una macchinazione ordita, ordinata e fatta gestire da un gruppo operativo militare

connotato (si ascolti in DVD almeno F/V/MACCHINAZIONE.html) come da prove dirette. Si soppesi la registrazione tra presenti in DVD F/V/0000G_130_bis.html nel corso della quale tra l'altro Nello Rossi si lascia involontariamente sfuggire la indicazione dello schema che seguivano, della “apparente inverosimiglianza” (sul sostantivo tronca a metà la frase, significativamente) e si rifletta sul perché punire un magistrato coerente e coraggioso, negando ancora oggi la evidenza. Nonostante quello che ormai è notorio anche della cordata deviata romana.

G. Sempre nella motivazione della sentenza TAR così come nella delibera CSM si dà risalto alla circostanza di una archiviazione “negazionista” dei fatti della Cecchignola, ad opera della Procura di Roma che intendeva seppellire la denuncia sporta nel novembre 2008 e tutto quello che ne poteva scaturire, di competenza funzionale. Ebbene questa archiviazione è solo la prova dell'ordito coperto e la archiviazione, che è un atto allo stato privo di rilievo giuridico ultroneo e di efficacia giuridica in ordine alla individuazione dei fatti che restano autonomamente apprezzabili tramite prove nuove, viene letteralmente schiacciata dalle innumerevoli prove dirette da registrazioni ambientali, di telefonate e conversazioni tra presenti ormai note e tutte verificabili. E note anche nel separato processo dinanzi al C.d.S., che ha avuto la encomiabile coerenza dovuta, legale ed istituzionale, di disporre la acquisizione di DVD e prove.

H. Nella medesima motivazione il TAR riporta piattamente la giustificazione formale adottata nella delibera impugnata della messa forzosa in malattia del dott. Ferraro “comportamenti anomali e gravemente pregiudizievoli” (per chi e di cosa e come?! E la gravità?!). Tutto è stato costruito artificialmente con la sopra indicata sequenza, sequenza sopra e altrove nelle memorie destrutturata e dimostrata nel suo carattere di ordito assiso su grossolane falsità e sinuose prospettazioni illogiche, semplicemente perché contraddette

da fatti certi incompatibili. La motivazione introduce poi il passaggio “condiviso” della “ricaduta” nella denuncia originaria, ma guarda caso la ricaduta (?!) non consiste in una memoria dettagliata denuncia specifica a Perugia, e nella produzione di prove inconfutabili. E non devono esistere, né deve esistere il memoriale dettagliato, né deve esistere il DVD e la piattaforma che ha riordinato il tutto rendendolo talmente evidente che solo si può tentare di far finta che non esista o farlo non esistere “ufficialmente”. Ed il Dott. Ferraro ha resistito sino ad oggi nella generale confortata ed equilibrata diffusa convinzione circa la portata delle prove e di quanto scoperto “*ante litteram*” (prima delle note indagini 2018-2021). E si duole, solo, che Pietro Saviotti e Alberto Caperna, che non partecipò alla audizione del 1° giugno 2011, non possano più dire, morti entrambi nel 2012 per infarto. Cosa disse Alberto Caperna personalmente al Dott. Ferraro abbracciandolo con chiare parole, e rivelando che “era stato ingenuo ed aveva capito tutto”, pochi giorni prima di morire, è altresì di pubblico dominio. Cosa disse il Dott. Ferraro a Pietro Saviotti lo si evince, invece, dalle sue risposte in audizione.

I. Sempre nella motivazione il TAR adotta come vero il trucco costruito e riportato in delibera, dell'articolo in rete che narra, falsamente, della affermazione apodittica del Dott. Ferraro di aver visto Melania Rea a colloquio con Stefano Pesci. La verità è altra ed il riferire al Dott. Ferraro una tale affermazione tassativa è stato smentito dallo stesso, non a parole, ma mediante un dettagliato articolo di pubblico dominio letto da centinaia di migliaia di persone (in DVD al link [B/la_svastica.html](#)). Ciò che colpisce è che si sposi tale “trucco”, proveniente da magistrato coinvolto nelle vicende del Dott. Ferraro, quando invece si tace della prova pubblica circa i rapporti antichi ed organici con il Generale Marchetti ed una particolare area militare (quella scovata/agente nella Cecchignola) e sulla scorta delle, comunque, verificabili dichiarazioni della moglie di quest'ultimo, Milica Cupic, dichiarazioni a modesto

avviso dell'appellante suscettibili di positiva valutazione di attendibilità, già per intrinseco contesto e formulazione (in DVD F/V/109.html e F/V/Stralci_3.html e rispettive registrazioni di conversazioni telefoniche).

J. Sempre in motivazione si discetta in ordine al depistante, e di fatto abbandonato, argomento della mal ipotizzata natura cautelare della messa forzosa in aspettativa, quando è altresì evidente che la difesa originaria nel processo è stata nei fatti e coi fatti sfiduciata per “erronea” impostazione “formale” dannosa, mentre si eludono tutti i nuovi profili di vizi sintomatici e illegittimità enucleati nell'ambito della vera ricostruzione dei fatti con ben sei memorie repliche introduttive di motivi aggiunti, semplicemente affermando, contrariamente alle evidenze, che *“in parte esulano dalle censure oggetto di questo giudizio”*, ma non è dato sapere in quale parte esulano ed il silenzio del collegio di primo grado viene steso altresì per la parte in cui non esulano. Si evita di commentare.

Mentre, invece, merita un duro commento lo svuotamento operato nella delibera impugnata e nella pedissequa motivazione della sentenza impugnata, in ordine al reale contesto della archiviazione totale nella procedura pre-dispensa del 2010, effettuata a monte della seconda procedura di dispensa che fu avviata nel 2011, invece, con la messa coattiva in aspettativa, tre mesi dopo la denuncia e Memoriale depositati a Perugia. All'epoca dinanzi al C.S.M. 2005-2010 Giovanni Ferrara fu costretto a riconoscere la verità sul Dott. Ferraro elogiandone a livelli lusinghieri la professionalità, rigore, competenza ed equilibrio e la certificazione (non perizia) acquisita recitava della perfetta idoneità anche professionale dell'odierno appellante. Bastava “sottostare” come “junco” stando in silenzio, o piuttosto quel che contava era non far emergere nella loro gravità anche istituzionale le vicende che finivano per intercettare anche una precisa cordata in ascesa.

La manipolante successiva indicazione amministrativa “*il Dott. Ferraro ha avuto una ricaduta*”, non solo non ha alcun riscontro sul piano clinico, ma è espressa secondo lo schema “siccome ha denunciato i fatti inverosimili originari ed altri allora sta male” evidenzia una ipocrita e ingannevole operazione sillogistica che va appellata come clamorosamente artificiosa. Non serve aggiungere altro, perché tutto si spiega vagliando il lavoro del Dott. Ferraro con la relativa documentazione e le prove. Di qui la incoerenza del far finta di nulla trapiantatasi nella motivazione del TAR. Ma la adozione del sillogismo incongruo proprio non è accettabile, anche perché se la valutazione si fosse spostata, come logico e dovuto, al contenuto concreto giuridico e fattuale ed alla sua verifica, allora si sarebbe svelata inevitabilmente, tra i vari altarini, anche quale era la reale preoccupazione ed urgenza della cordata deviata romana che allora predominava, e di membri del C.S.M. 2010-2014. E anche perché l'allora difensore del Dott. Ferraro, ovvero il Dott. De Fichy, parlò senza mezzi termini di ansia altrui e di agitazione di membri dell'ufficio, richiamando anche la gravità della storia e vicenda a monte reale (**all. 9 cit.**).

K. Con una palpabile incertezza e confusione concettuale il collegio motiva sulle doti e qualità professionali e rendimento equilibrato del Dott. Ferraro ricadendo nella contrapposizione tra artefatta valutazione prognostica amministrativa e realtà. E non si accorge di esser caduto nello schema scissorio insufflato malevolmente “va tutto bene, ma quando si parla di quella storia...”.

La motivazione della sentenza TAR in parte asserisce che il parere professionale conforme alla eccellente se non eccezionale storia professionale del magistrato è non influente, ma anche che le doti professionali del Dott. Ferraro sono “indubbie”. In parte asserisce che le ipostasi circa il comportamento del magistrato (artefatte e costruite su asserzioni visibilmente illogiche o artificialmente estrapolate o vistosamente decontestualizzate

sinanche invertendosene il significato favorevole), siano idonee ad un vaglio di provvisorio “stato inetto al lavoro di magistrato” attualizzato al giugno 2011, in sostituzione di valutazione tecnica e professionale che ovviamente indicavano già l’esatto opposto simmetrico. Troppo facile infangare senza contraddittorio e fondare una “presunzione” su frasi estrapolate e non analizzate nel contesto (invece provato integralmente) e nascondere sotto un ineffabile velo formale una vicenda di portata tale da sbigottire, provata, contando che nessuno abbia il rigore di trattarla secondo canoni razionali e dovere di approfondimento.

Viene ignorata, altresì, la prova del falso per soppressione ed ideologico commesso dal perito Cantelmi. Come in un copione ben sette tra relazioni e certificazioni con atti del C.S.M. e nel processo che attestano non solo la salute, ma l'equilibrio e la qualità umana intellettuale, professionale diventano “la relazione sul Dott. Ferraro” che può esser pretermessa discrezionalmente (e anche qui la sentenza si fonde col detto in sede amministrativa, quando anche le chiare certificazioni e relazioni sono un dato non solo significativo ma che contraddice in radice la vigliacca presunzione di inettitudine allo stato).

E si potrebbe continuare oltre, ma la utile elaborazione di ben sei memorie e relativi allegati preserva l’appellante da sforzi ridondanti ed eccessivi. Qui si richiama integralmente il contenuto delle sei memorie depositate al TAR (cfr. **all.ti 7 - 11** ed **all.ti 12 - 15**), nella sostanza solo “nominate” e per “numero totale” dal TAR.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso”. *Rectius* il TAR ha scelto quale unilaterale versione “adottare” e non ha tenuto conto del lavoro decennale del

Dott. Ferraro e della sua difesa, consistente in fatti concreti supportati da prove, ma neanche della evidenza della urgenza di un provvedimento coattivo di messa in aspettativa mosso dall'esigenza di delegittimare di corsa l'odierno appellante, a prescindere dalla verità globale che, comunque, emerge su tutta la vicenda. Ciò anche a seguito delle "impressionanti" rivelazioni di un certo sistema emerse in crescendo da tre anni nella pubblica informazione e nella editoria. Con l'occasione appare necessario rilevare che la curiosa citazione giurisprudenziale in caso di rifiuto di sottoposizione a visita medica di Magistrato, non solo non si attaglia alla fattispecie in giudizio, bensì viene piegato a supporto della discrezionalità valutativa del C.S.M. circa la misura "adottabile senza accertamento medico dell'infermità". Ma come si è visto il punto concreto nel caso odierno atteneva all'imbastire di valutazioni non corrispondenti al reale ed artefatte.

Si immette, invece, ora in questa sede, mediante integrale richiamo e per quanto di stretto interesse evidente, il completo contenuto delle due memorie già depositate a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato nel distinto processo incardinato R.G. 453/2016 (**all.ti 3 e 4** cit.).

E si richiama, solo alla mente di codesto Ecc.mo C.d.S., la reale rilevanza *in primis* dei distinti profili di contraddittorietà tra la improvvisata e smaccata edificazione artificiale di una inettitudine allo stato, il citato precedente del 2010 correttamente inquadrato nel reale contesto, la promozione di fascia del magistrato di Cassazione Dott. Ferraro e semplicemente la sua nitida e luminosa storia professionale nonché le ben sette certificazioni e relazioni, anche di provenienza pubblica, di cui fu costretto a munirsi. Le originali vistose mancanze, anche di mera coerenza logico formale, divengono alla luce della provata ricostruzione dei fatti concreti a monte e a valle, per prove dirette e presupposto per presupposto, vere e proprie voragini.

La evidenza che va dentro i fatti e li analizza criticamente con i debiti supporti è invece la strada tracciata.

Per quanto concerne la sostanziale e grave violazione dei diritti di difesa del Dott. Paolo Ferraro dal giugno 2011 ci si limita a rinviare a quanto già indicato in atti annotando che il Dott. De Fichy dovette abbandonare la difesa, e che il Dott. Ferraro rimase senza difensore per tutta la fase cruciale del giugno 2011 costellata di frenetica attività procedurale, e poi si trovò senza difensore per tutto il corso della procedura, mentre è utile richiamare la circostanza che il Dott. Ferraro cercò inutilmente altro difensore tra magistrati (ignavi o dichiaratamente impauriti della vicenda, alcuni). La questione viene approfondita ed arricchita in memorie in atti.

6. CONCLUSIONI.

Per i motivi sopra indicati ed alla luce degli elementi, dati, fatti, indizi sintomatici e prove evidenziati da parte prima a parte quinta del presente appello ed analoghi e correlati motivi a suo tempo introdotti con ricorso e memorie integrative, ed alla luce delle censure enucleate, infine, in parte quinta, piaccia alla Giustizia dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del proposto gravame e per i motivi dedotti,

- a. in via preliminare riformare e quindi annullare la sentenza di rigetto impugnata in ragione della ritenuta violazione del diritto di difesa del ricorrente dott. Paolo Ferraro nel corso della procedura, annullando la delibera del 16 giugno 2011, protocollo P15420/2011, con la quale la IV Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, d'ufficio, ha collocato il ricorrente in aspettativa per infermità per quattro mesi, con decorrenza immediata e lo ha, altresì, collocato fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 16 agosto 2011, ai sensi dell'art. 203 del R.D. m. 12/1942, con richiamo in ruolo il 16 ottobre 2011, con la stessa destinazione e le medesime funzioni, nonché per quanto di utile estendo

la valutazione all'estratto del verbale n. P15420/2011 di protocollo relativo alla seduta del 16 giugno 2011, della IV Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura;

- b.** estesa in via istruttoria ogni attività di integrazione ed ammissione di prove nuove sopravvenute costituenti fatti notori, autorizzato il deposito del DVD di prove indicato in ricorso valutandone analiticamente il contenuto, e disposta la acquisizione dei nuove eventuali elementi ritenuti necessari, disporre in accoglimento dell'appello la riforma e quindi l'annullamento della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, annullando la delibera del 16 giugno 2011, perché illegittima e viziata da eccesso di potere dedotto dall'enucleato travisamento ed erronea valutazione dei fatti, dalla irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della delibera come desunta dal sistematico travisamento e dalla incompatibilità con le diverse certificazioni e relazioni in atti, con il diverso precedente recente (2010), con la valutazione di professionalità ed equilibrio del dott. Ferraro ritenuta con provvedimento successivo del C.S.M. e su parere coevo, infine, valutato lo sviamento in concreto del potere esercitato per fini ultronei e diversi da quelli normativamente indicati;
- c.** disporre il travolgimento di tutti gli atti e della procedura annullata con la re-immissione in servizio del Dott. Paolo Ferraro a far data da 16 giugno 2011;
- d.** disporre a favore del ricorrente vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che la causa ha per oggetto una controversia inerente il pubblico impiego.

Roma, 2/07/2021

Avv. Luigi Parenti